

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 53/CDN** **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Franco Matera, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 gennaio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“““

**(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO GERARDI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Pol. FC Lavello) E DELLA SOCIETA' POL. FC LAVELLO (nota n. 842/1442pf07-08/MS/vdb del 5.8.2009).**

**(67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO GERARDI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Pol. FC Lavello) E DELLA SOCIETA' POL. FC LAVELLO (nota n. 1440/42pf08-09/AM/ma del 28.9.2009).**

1) La Procura Federale, con atto del 20 gennaio 2009, ha deferito alla Commissione Disciplinare il Sig. Vito Gerardi, che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di Presidente della società Pol. FC Lavello, e la società medesima, dovendo rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 94 ter, comma 11, NOIF; e la seconda, dell'art. 4, comma 1, CGS e dell'art. 94 ter, comma 11, NOIF.

La società, infatti, non ha ottemperato alla decisione della C.A.E. presso la Lega Nazionale Dilettanti del 5 novembre 2007, non opposta, di condanna al pagamento in favore del calciatore Andrea Levato della somma di € 1.950,00, decisione questa comunicata con nota del 22 novembre 2007.

2) La procura Federale, con atto del 26 gennaio 2009, ha deferito alla Commissione Disciplinare il Sig. Vito Gerardi, che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di Presidente della società Pol. FC Lavello, e la società medesima, dovendo rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 94 ter, comma 11, NOIF; e la seconda, dell'art. 4, comma 1, CGS e dell'art. 94 ter, comma 11, NOIF.

La società, infatti, non ha ottemperato alla decisione della C.A.E. presso la Lega Nazionale Dilettanti dell'11 aprile 2008, non opposta, di condanna al pagamento in favore dell'allenatore Salvatore Ciullo della somma di € 8.672,00, decisione questa comunicata alle parti con note dell'11 aprile 2008 e del 17 aprile 2008.

Preliminarmente questa Commissione, verificata la rituale notifica degli avvisi di convocazione, riunisce i due procedimenti.

La società deferita ed il sig. Vito Gerardi non sono comparsi.

E' presente il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Villani, che chiede l'affermazione di responsabilità dei deferiti e l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Signor Vito Gerardi, mesi 9 di inibizione;
- per la Pol. FC Lavello, 2 punti di penalizzazione ed ammenda di € 2.000,00.

La Commissione, rilevato:

-che le decisioni della C.A.E. innanzi indicate sono state ritualmente comunicate ai deferiti Vito Gerardi e Pol. FC Lavello;

-che dette decisioni non sono state opposte;

-che la società non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui sopra, così rendendosi responsabile delle violazioni ascritte ad essa e al proprio rappresentante legale;

-che il deferimento è, quindi, fondato;

-che è possibile comminare la sanzione alla Società, ancorchè questa abbia cessato tutte le attività, perché tuttora affiliata

P.Q.M.

In accoglimento dei deferimenti, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Vito Gerardi, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla Società Pol. FC Lavello, 2 (due) punti di penalizzazione da scontare all'atto della eventuale iscrizione al Campionato di competenza.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Celestino Salami, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 gennaio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANMARCO MENNA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AC Boca Pietri Carpi ASD), FABIO POLI (Presidente della Soc. AC Boca Pietri Carpi ASD), MARCO VILLA (Presidente della Soc. Polisportiva Ozzanese ASD) E DELLE SOCIETA' AC BOCA PIETRI CARPI ASD E POLISPORTIVA OZZANESE ASD (nota n. 2835/412pf09-10/AA/ac del 23.11.2009).**

**(130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TIAGO TONELLI (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. AC Boca Pietri Carpi ASD attualmente in prestito alla Soc. ASD Zola Predosa), FABIO POLI (Presidente della Soc. AC Boca Pietri Carpi ASD), MARCO VILLA (Presidente della Soc. Polisportiva Ozzanese ASD) E DELLE SOCIETA' AC BOCA PIETRI CARPI ASD E POLISPORTIVA OZZANESE ASD (nota n. 2834/414pf09-10/AA/ac del 23.11.2009).**

Visti gli atti;

Letto il deferimento della Procura Federale disposto in data 23 novembre 2009 nei confronti di:

Gianmarco Menna, calciatore attualmente tesserato per la AC Boca Pietri Carpi ASD, per violazione di cui all'art.1, comma 1, CGS, con riferimento all'art. 101, comma 2, NOIF e all'art. 10. commi 2 e 4, CGS per aver sottoscritto una lista di trasferimento temporaneo in favore della Polisportiva Ozzanese ASD sebbene nella stagione precedente fosse già stato trasferito in prestito alla medesima Società

Fabio Poli, Presidente della AC Boca Pietri Carpi ASD per violazione di cui all'art.1, comma 1, CGS, con riferimento all'art. 101, comma 2, NOIF e all'art. 10. commi 2 e 4, CGS per aver sottoscritto una lista di trasferimento temporaneo relativa al calciatore Gianmarco Menna in favore della Polisportiva Ozzanese ASD sebbene nella stagione precedente il calciatore fosse già stato trasferito in prestito alla medesima società

Marco Villa, Presidente della Polisportiva Ozzanese ASD per violazione di cui all'art.1, comma 1, CGS, con riferimento all'art. 101, comma 2, NOIF e all'art. 10. commi 2 e 4, CGS per aver sottoscritto una lista di trasferimento temporaneo relativa al calciatore

Gianmarco Menna in favore della Polisportiva Ozzanese ASD sebbene nella stagione precedente il calciatore fosse già stato trasferito in prestito alla medesima società AC Boca Pietri Carpi ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le violazioni ascritte al Presidente e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS nelle violazioni ascritte al proprio tesserato.

Polisportiva Ozzanese ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS per le violazioni ascritte al Presidente.

Letto il deferimento della Procura Federale disposto in data 23 novembre 2009 nei confronti di:

Tiago Tonelli, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la AC Boca Pietri Carpi ASD ed attualmente tesserato per la ASD Zola Predosa, per violazione di cui all'art.1, comma 1, CGS, con riferimento all'art. 101, comma 2, NOIF e all'art. 10. commi 2 e 4, CGS per aver sottoscritto una lista di trasferimento temporaneo in favore della Polisportiva Ozzanese ASD sebbene nella stagione precedente fosse già stato trasferito in prestito alla medesima Società

Fabio Poli, Presidente della AC Boca Pietri Carpi ASD per violazione di cui all'art.1, comma 1, CGS, con riferimento all'art. 101, comma 2, NOIF e all'art. 10. commi 2 e 4, CGS per aver sottoscritto una lista di trasferimento temporaneo relativa al calciatore Tiago Tonelli in favore della Polisportiva Ozzanese ASD sebbene nella stagione precedente il calciatore fosse già stato trasferito in prestito alla medesima società

Marco Villa, Presidente della Polisportiva Ozzanese ASD per violazione di cui all'art.1, comma 1, CGS, con riferimento all'art. 101, comma 2, NOIF e all'art. 10. commi 2 e 4, CGS per aver sottoscritto una lista di trasferimento temporaneo relativa al calciatore Tiago Tonelli in favore della Polisportiva Ozzanese ASD sebbene nella stagione precedente il calciatore fosse già stato trasferito in prestito alla medesima società

AC Boca Pietri Carpi ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le violazioni ascritte al Presidente e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS nelle violazioni ascritte al proprio tesserato.

Polisportiva Ozzanese ASD a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS per le violazioni ascritte al Presidente.

Riuniti preliminarmente i due deferimenti per evidente connessione tra gli stessi

Esaminata la difesa scritta della Polisportiva Ozzanese, a firma del Presidente Marco Villa, datata 12 gennaio 2010, depositata il 18 gennaio successivo, con la quale si invoca il principio di buona fede avendo la Società tesserato entrambi i calciatori previa consultazione con il Comitato Regionale Emilia Romagna.

Esaminata la difesa scritta del calciatore Gianmarco Menna datata 19 gennaio 2010 con la quale si invoca il principio di buona fede ricordando come gli aspetti burocratici dei tesseramenti siano solitamente curati dalle società e che è stato a lungo fermo prima di potersi tesserare senza nessun vantaggio personale.

Esaminata la difesa scritta della AC Boca Pietri Carpi ASD datata 22 gennaio 2010 con la quale, dopo aver ricordato l'effettivo andamento dei fatti, invoca ancora una volta l'applicazione del principio di buona fede.

Ascoltato alla odierna riunione il sig. Marco Villa, Presidente della Pol. Ozzanese, il quale ha insistito nel sottolineare la assoluta buona fede con la quale ha proceduto nelle vicende in esame chiedendo, ove ritenuto responsabile, l'applicazione di una pena mite

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Villani che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Gianmarco Menna: squalifica di mesi tre, Tiago Tonelli: squalifica di mesi tre, Fabio Poli: inibizione di mesi cinque, Marco Villa: inibizione di mesi cinque, AC Boca Pietri Carpi ASD: ammenda di euro 1.500,00; Polisportiva Ozzanese: ammenda di euro 1.500,00;

Considerato che la violazione delle norme di cui al deferimento è in effetti intervenuta non essendo i fatti contestati negati nemmeno dai soggetti deferiti, a nulla rilevando la diversa società che ha concesso il prestito alla medesima in due stagioni successive;

Rilevato, però, che in concreto appare valida, a titolo di attenuante, la tesi formulata in virtù della quale il comportamento tenuto dai soggetti deferiti sia stato assunto in buona fede;

Valutato che, pur riconoscendo la responsabilità dei soggetti deferiti, va applicata una sanzione moderata per tener conto dei fattori soggettivi ed oggettivi della vicenda in questione

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, condanna i soggetti deferiti alle seguenti sanzioni:

Gianmarco Menna: squalifica per n. 2 (due) giornate di gara;

Tiago Tonelli : squalifica per n. 2 (due) giornate di gara;

Fabio Poli: inibizione per mesi 2 (due);

Marco Villa: inibizione per mesi 2 (due);

AC Boca Pietri Carpi ASD: ammenda di euro 750,00 (settecentocinquanta/00);

Polisportiva Ozzanese ASD: ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

Il Presidente della CDN  
Avv. Gianfranco Tobia

“”

**Pubblicato in Roma il 27 gennaio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete